

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE TERZA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 4,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE TERZA

Atti di cui all'art. 5 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

COMUNE DI ARCOLA

Modifiche allo Statuto.

pag. 3

COMUNE DI BEVERINO

Statuto.

pag. 3

COMUNE DI BOGLIASCO

Statuto. pag. 20

COMUNE DI BUSALLA

Modifiche allo Statuto. pag. 34

COMUNE DI CAMPO LIGURE

Modifiche allo Statuto. pag. 34

COMUNE DI CAMPOMORONE

Modifiche allo Statuto. pag. 35

COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE

Modifiche allo Statuto. pag. 36

COMUNE DI MIOGLIA

Statuto. pag. 40

COMUNE DI ARCOLA **Provincia della Spezia**

Modifica per integrazione apportata allo Statuto Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 02.11.2004.

Art. 31 bis

Comitati di Zona

- 1) Il Comune di Arcola favorisce l'istituzione dei "Comitati di Zona" quali organismi di partecipazione su base decentrata.
- 2) Il Regolamento Comunale dei Comitati di Zona, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi del presente Statuto, disciplina le modalità di elezione, di consultazione, le attribuzioni e il funzionamento.

COMUNE DI BEVERINO **Statuto comunale**

Modificazioni approvazione nuovo testo.

Art. 1

Definizione

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune di Beverino è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2

Autonomia

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
6. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
7. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3

Sede

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La sede del comune è sita nella frazione di Padivarma via Aurelia Nord n. 1.
2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, possono essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
3. Sia gli organi che le commissioni di cui al pri-

mo comma, per disposizione regolamentare, possono riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

4. Il Consiglio Comunale può deliberare in merito al decentramento sul territorio di eventuali servizi amministrativi.

Art. 4

Territorio

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto nazionale di statistica.

Art. 5

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore Distintivo del sindaco

(Artt. 6, c. 2, e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stemma ed il gonfalone del comune sono conformi a quelli adottati dal Consiglio Comunale e riconosciuti, il primo con Decreto del Capo del Governo in data 24.12.1973, il secondo con Decreto del Presidente della Repubblica in data 24.12.1973, n.1/332 i cui bozzetti si allegano in copia al presente Statuto.
2. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.
3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
4. L'uso dello stemma è autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6

Pari opportunità

(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 23.

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate Coordinamento degli interventi

1. Il comune promuove forme di collaborazione con la Regione Liguria, con gli altri Enti Territoriali e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale.

Art. 8

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

TITOLO II**ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE****(Consiglio - Sindaco - Giunta)****Capo I****CONSIGLIO COMUNALE****Art. 9****Presidenza**

(Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale può essere presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Le funzioni di presidente nella prima seduta sono esercitate dal consigliere anziano. Nel caso in cui l'Amministrazione non intenda nominare il Presidente, svolge tali funzioni il Sindaco eletto.
2. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
3. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del consiglio.

Art. 10**Consiglieri comunali - Indennità - Convalida - Programma di governo**

(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le indennità e il rimborso di spese sono regolati dalla legge.
3. Ogni consigliere può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza percepiti in ragione dell'attività svolta sia trasformato in un'indennità di funzione il cui valore è determinato in via generale da apposito atto deliberativo dell'organo competente, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.

4. Con norma regolamentare il consiglio definisce, in ordine alle indennità di funzione dei consiglieri, la procedura di formalizzazione dell'opzione, la procedura per la determinazione dell'indennità, nell'ambito dei massimali fissati dalla legge, e le modalità per l'applicazione di riduzioni alle stesse in caso di assenza non giustificata dalle sedute degli organi collegiali.
5. Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, il comune ripeterà dall'amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
6. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
7. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.
8. Entro 30 giorni dalla data di insediamento del Consiglio Comunale, il Sindaco presenta il proprio programma di governo relativo alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Copia di detto programma deve essere consegnata ai Consiglieri Comunali almeno 7 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della seduta consiliare di discussione ed approvazione.
9. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
10. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel

mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 11

Funzionamento del consiglio Decadenza dei consiglieri

(Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

- a) gli avvisi di convocazione sono recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria, tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria e un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti.

Il giorno di consegna non viene computato;

- b) I Consiglieri Comunali hanno diritto di prendere visione delle pratiche poste all'ordine del giorno del Consiglio Comunale che devono essere rese disponibili almeno due giorni prima della data fissata per la seduta
- c) la seduta in prima convocazione deve intendersi valida con la presenza, escluso il Sindaco, di non meno della metà arrotondata per eccesso dei consiglieri assegnati:

Per quanto relativo alla validità della sedute che si debbano svolgere in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno cinque Consiglieri Comunali, escluso il Sindaco.

- d) in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo, del riequilibrio della gestione e del rendiconto della gestione, è necessaria la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;
- e) al presidente è attribuito il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) dovrà essere fissato il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

2. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1 e fatta salva eventuale specifica dichiarazione sottoscritta dai Consiglieri che aderiscono al gruppo (nonché in casi di contestazione,) si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e individuati i singoli capigruppo (di ciascuna lista) sulla base dei seguenti criteri:

- a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;
- b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.

3. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive ovvero a otto sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

5. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi per le quali non viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 12

Sessioni del consiglio

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
 - a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
 - b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
 - c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
 - d) per eventuali modifiche dello statuto.
 - e) per la presentazione e per la votazione degli indirizzi programmatici di governo del Sindaco
3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

Art. 13

Esercizio della potestà regolamentare

(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2. Per la pubblicazione e l'entrata in vigore, trova applicazione l'articolo 37.

Art. 14

Commissioni consiliari permanenti

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche, salvi i casi eventualmente previsti dal regolamento.

Art. 15

Costituzione di commissioni speciali

(Artt. 38 e 44, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.
3. Con l'atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine esamina tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina votano i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 16

Indirizzi per le nomine e le designazioni

(Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sin-

daco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di ambo i sessi.
3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

Art. 17

Interrogazioni

(Art. 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.
2. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta orale;
3. Il sindaco, dispone:
 - a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;
 - b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio;

Se durante la seduta programmata per la discussione delle interpellanze e delle interrogazioni è assente ingiustificato interrogante o l'interpellante, (se l'interrogante è assente ingiustificato), si intende che quest'ultimo ha rinunciato all'interrogazione.

4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplina lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

Capo II

SINDACO E GIUNTA

Art. 18

Elezione del sindaco

(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio uni-

versale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore più anziano di età.

Art. 19

Linee programmatiche

(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 20

Vicesindaco

(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Art. 21

Delegati del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritiene opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.
5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 22

La giunta - Composizione e nomina Presidenza

(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da non meno di 2 e non più di 4 assessori, compreso il vicesindaco.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di 2.
3. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.
4. Il sindaco, per la nomina della giunta, ha cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.
5. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 23

Competenze della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 24

Funzionamento della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
3. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 25

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DIFENSORE CIVICO

Capo I**PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
RIUNIONI - ASSEMBLEE
CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE****Art. 26****Partecipazione dei cittadini**

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 27**Riunioni e assemblee**

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee

in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 28**Consultazioni**

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, sono tenute nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, se la consultazione non è stata richiesta da altri organismi.

Art. 29

Istanze, petizioni e proposte

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione è trasmessa, entro cinque giorni, al presentatore e al primo firmatario della medesima.
3. Le proposte sono sottoscritte almeno dal 10% degli aventi diritto al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 30

Cittadini dell'Unione europea Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:
 - a) favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
 - b) promuove la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

Capo II

REFERENDUM

Art. 31

Azione referendaria

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il trenta per cento del corpo elettorale;
 - b) il consiglio comunale.
4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 32

Disciplina del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento prevede:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;

- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) le modalità di attuazione.

Art. 33

Effetti del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Capo III

DIFENSORE CIVICO

Art. 34

Istituzione dell'ufficio

(Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nel comune l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 35

Nomina - Funzioni - Disciplina

(Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Con apposito regolamento sono disciplinate

la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

2. Il comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia o della Regione per l'istituzione di un comune ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti sono disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 36

Albo pretorio - Pubblicazione dei regolamenti

(Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione è fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.
3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 37

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni, con la provincia e con le comunità montane.

Art. 38

Statuto dei diritti del contribuente

(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, sono aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:
 - a) all'informazione del contribuente (art. 5);
 - b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
 - c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
 - d) alla remissione in termini (art. 9);
 - e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
 - f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO V

FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

Art. 39

Ordinamento finanziario e contabile

(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 40

Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione

(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 40, prevede, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.
3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.
4. L'organo di revisione, ai sensi dell'art. 41, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Art. 41

Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini

(Art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio

deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il segretario comunale segnala tempestivamente agli Organi competenti la mancata assunzione del relativo provvedimento di approvazione.

2. Qualora il consiglio comunale non approvi il bilancio, entro il termine assegnato dalla Prefettura competente per territorio, il Segretario Comunale (provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, a dare comunicazione al Prefetto di quanto avvenuto per l'avviamento della procedura di scioglimento del consiglio ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 42

Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio

(Art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. n. 267/2000, qualora alla medesima data non sia stata fissata la data di riunione del Consiglio Comunale per l'adozione, l'avvio, da parte del segretario comunale del procedimento di cui al precedente articolo per l'adozione da parte del Prefetto dei provvedimenti di competenza.

Art. 43

Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte il segretario comunale venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al responsabile dei servizi finanziari e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.
2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto il segretario comunale ne dà formale informazione al Sindaco, al Revisore dei Conti e alla Prefettura.

Art. 44

Controlli interni

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e dell'art. 147 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono istituiti i seguenti controlli interni:
 - a) controllo di regolarità amministrativo - tecnica e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutazione della dirigenza: finalizzata a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale avverso i responsabili dei servizi con funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. n. 267/2000;
 - d) controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

TITOLO VI

I SERVIZI

Art. 45

Gestione in economia

(Art. 113-bis, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 46.

Art. 46**Aziende speciali**

(Art. 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267, come sostituito dall'art. 35 della legge 448/2001 e successive modificazioni, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto. In caso di costituzione, preliminarmente alla assunzione dei provvedimenti deliberativi relativi, sarà necessario adottare apposito regolamento che disciplini le materie affidate, gli organi costitutivi, le competenze.
2. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
3. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
4. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
5. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 47**Istituzioni**

(Art. 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza industriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale. In caso di costituzione, preliminarmente alla assunzione dei provvedimenti deliberativi relativi, sarà necessario adottare apposito regolamento che disci-

plini le materie affidate, gli organi costitutivi, le competenze.

2. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
3. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
4. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 48**Società**

(Art. 116, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'articolo 113-bis del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
2. Per l'applicazione del comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 49**Associazioni e fondazioni
Affidamento a terzi**

(Art. 113-bis, commi 3 e 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

Art. 50**Tariffe dei servizi**

(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.
2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, possono essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII

**FORME DI ASSOCIAZIONE E DI
COOPERAZIONE
UNIONE E ASSOCIAZIONI
INTERCOMUNALI**

ACCORDI DI PROGRAMMA**Art. 51**

**Convenzioni - Unione e associazioni
intercomunali**

(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pub-

bliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

Art. 52**Accordi di programma**

(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

**UFFICI E PERSONALE
SEGRETARIO COMUNALE**

Capo I

**ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E
DEL PERSONALE**

Art. 53**Criteri generali in materia di organizzazione**

(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:
 - accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
 - compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
 - attuazione dei controlli interni.
2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo

2001, n. 165, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 54

Ordinamento degli uffici e dei servizi

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 55

Organizzazione del personale

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

Art. 56

Stato giuridico e trattamento economico del personale

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economi-

co del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 57

Incarichi esterni

(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Capo II

SEGRETARIO COMUNALE DIRETTORE GENERALE RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 58

Segretario comunale - Direttore generale

(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.
2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.
3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale.
4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 59

Responsabili degli uffici e dei servizi

(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo comune privo di personale di

qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:
4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 60

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

(Art. 90, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale può disporre la costitu-

zione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 61

Messi notificatori

1. Il comune ha uno o più messi nominati dal sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al prefetto.
2. I messi notificano gli atti dell'amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.
3. I referti dei messi fanno fede fino a prova di falso.

Art. 62

Rappresentanza del comune in giudizio

(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio adottata dalla giunta comunale, il comune si costituisce mediante il sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, o suo delegato.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63**Violazione delle norme regolamentari**

(Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In relazione al disposto dell'art. 7-bis, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3 e successive modificazioni, per la violazione di ciascuna disposizione regolamentare la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascun articolo, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 64**Violazione alle ordinanze del sindaco**

(Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In relazione al disposto del T.U. n. 267/2000, art. 7-bis, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3, comma 1-bis, inserito dall'art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n. 50, per la violazione alle ordinanze del sindaco la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascuna disposizione, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 65**Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi**

1. Le ordinanze dei responsabili dei servizi, che hanno carattere gestionale, debbono sempre trovare origine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi carattere normativo.
2. Tutte le ordinanze dei responsabili dei servizi debbono indicare la sanzione amministrativa pecuniaria e gli estremi del provvedimento con il quale la detta sanzione è stata determinata.

Art. 66**Violazione alle norme di legge - Sanzioni**

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano

al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designa, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui sono attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.

Art. 67**Modifiche dello statuto**

(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 68**Organi collegiali
Computo della maggioranza richiesta**

1. Quando per la validità della seduta degli organi collegiali è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso questo numero assommi a una cifra decimale, se non diversamente previsto, si procede all'arrotondamento aritmetico per difetto.
2. La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazioni degli organi collegiali.

Art. 69**Abrogazioni**

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti co-

munali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

Art. 70

Entrata in vigore

(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il presente statuto:

- pubblicato nel bollettino ufficiale della regione;
- affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi;
- inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;
- entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

COMUNE DI BOGLIASCO Provincia di Genova

Il Consiglio comunale del Comune di Bogliasco, con delibera n. 69 del 26.11.2003, ha approvato le modifiche al proprio statuto, riportate nel seguente testo tra le virgolette e in corsivo.

STATUTO COMUNALE

"SOMMARIO"

TITOLO I: PRINCIPI FONDAMENTALI

"Art. 01: L'autonomia e l'adeguamento dell'ordinamento comunale"

"Art. 1: Elementi costitutivi"

Art. 2: Segni distintivi

Art. 3: Finalità

Art. 4: Regolamenti

TITOLO II: ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 5: Il Sindaco

"Art. 6: Attribuzioni del Sindaco quale organo responsabile dell'amministrazione"

Art. 7: Attribuzioni del Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio comunale

"Art. 7 BIS: Esercizio della rappresentanza legale"

Art. 8: Attribuzioni del Sindaco ufficiale di governo

Art. 9: Il Vicesindaco

Art. 10: Il Consiglio comunale

"Art. 10 BIS: I gruppi consiliari"

Art. 11: La Giunta comunale

TITOLO III: ORGANI DI GESTIONE

"Art. 12: Personale e organizzazione degli uffici e dei servizi"

"Art. 12 BIS: Trasparenza dell'azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali"

Art. 13: Il Segretario comunale

Art. 14: Responsabili dei settori

"Art. 15: La commissione di gestione"

TITOLO IV: ORGANI DI CONTROLLO

"Art. 16: Il Revisore del conto"

"Art. 17: Il Difensore Civico"

"Art. 18: Controlli interni"

TITOLO V: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 19: Pubblicità degli atti

Art. 20: Procedimento amministrativo

Art. 21: Accesso ai documenti

Art. 22: Referendum

Art. 23: Effetti dei referendum

"Art. 23 BIS: Azione popolare a tutela degli interessi comunali"

"Art. 23 TER: Azioni risarcitorie di danni ambientali"

Art. 24: Istanze

Art. 25: Petizioni

Art. 26: Proposte

**"TITOLO VI: FORME DI COLLABORAZIONE
CON ALTRI ENTI PUBBLICI"**

Art. 27: Convenzione

Art. 28: Consorzio

Art. 29: Unione dei Comuni

Art. 30: Accordi di programma

TITOLO VII: SERVIZI PUBBLICI

Art. 31: Forme di gestione

Art. 32: Azienda speciale

Art. 33: Organi delle aziende speciali

Art. 34: Società per azioni o a responsabilità limitata

Art. 35: Le Istituzioni

**TITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE**

Art. 36: Attuazione dello Statuto

Art. 37: Verifica di applicazione

TITOLO I:

PRINCIPI FONDAMENTALI

"Art. 1

*L'autonomia e l'adeguamento
dell'ordinamento comunale*

1. *Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria, in conformità ai principi della Costituzione e alle disposizioni delle leggi vigenti.*
2. *Il consiglio comunale revisiona i regolamenti comunali vigenti e li adegua ai principi costituzionali e alle leggi sull'ordinamento degli enti locali, al presente statuto ed alla legislazione che attribuisce nuove funzioni.*

3. *La Giunta comunale, nell'ambito delle sue competenze, revisiona e adegua ai principi generali, a quelli del titolo IV del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed al presente statuto, il regolamento che disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.*

4. *L'esercizio dell'autonomia statutaria e normativa ha il suo limite inderogabile nei principi enunciati dalla Costituzione e dalla legislazione generale in materia di ordinamento degli enti locali e di esercizio delle funzioni ad essi conferite".*

Art. 1

Elementi costitutivi

1. *La popolazione del Comune di Bogliasco è costituita da coloro che vi hanno la residenza ovvero che vi dimorano abitualmente.*
2. *Il territorio ha una superficie di kmq. 4,36 e confina a nord e a ovest con il Comune di Genova e a est con i Comuni di Pieve Ligure e di Sori.*
3. *L'abitato è costituito dai seguenti nuclei: Bogliasco, Sessarego, Poggio e San Bernardo.*
4. *La sede municipale è ubicata in Bogliasco che è il capoluogo.*

Art. 2

Segni distintivi

1. *Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Bogliasco.*
2. *Lo stemma del Comune, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 14.01.1958 e rappresentato sul gonfalone raffigura una torre merlata posta su un lembo di terra che si protende su un tratto di mare attraversato da un veliero.*
3. *L'uso dello stemma da parte di altri soggetti pubblici e privati può essere autorizzato dal Sindaco, sentita la Giunta, per manifestazioni e pubblicazioni che hanno finalità storiche, tradizionali e, comunque, d'interesse pubblico".*

*“Art. 3**Finalità*

1. *Il comune cura gli interessi e promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico della comunità insediata sul suo territorio, in particolare curando le funzioni e perseguendo gli obiettivi di seguito riportati:*
 - a) *la prestazione dei servizi alla popolazione;*
 - b) *la pianificazione territoriale e la tutela dell'ambiente;*
 - c) *la conservazione e la valorizzazione dei beni di interesse storico ed artistico e delle tradizioni locali;*
 - d) *la creazione e il miglioramento delle strutture necessarie alla promozione culturale nella comunità;*
 - e) *lo sviluppo delle attività turistiche, produttive, agricole e di ogni altra attività economica;*
 - f) *la valorizzazione di autonome forme associative e della cooperazione dei cittadini attraverso idonee forme di incentivazione.”*
2. *L'attività del Comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altre amministrazioni pubbliche si organizza normalmente avvalendosi degli istituti previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente Statuto.*

*“Art. 4**Regolamenti”*

1. *Il comune di Bogliasco si dota di propri regolamenti relativi ai singoli settori dell'attività amministrativa in conformità a quanto stabilito dalla legge e in tutti i casi in cui si rendesse necessario ed opportuno stabilire condizioni, limiti e modalità per il funzionamento di organi e commissioni nonché per lo svolgimento di attività e servizi.*

“2.Costituiscono regolamenti obbligatori del Comune, oltre quelli specificatamente previsti da singole leggi di settore:

- il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;*
 - i Regolamenti per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;*
 - il Regolamento sul diritto di accesso alla documentazione di ufficio;*
 - il Regolamento sul procedimento amministrativo;*
 - il Regolamento di contratti;*
 - il Regolamento di contabilità;*
 - il Regolamento degli istituti di partecipazione.”*
3. *Salvi i casi in cui la legge non disponga diversamente i regolamenti vengono approvati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.*

“4. Le delibere di approvazione dei regolamenti comunali diventano esecutive dopo il quindicesimo giorno della loro pubblicazione all'albo pretorio comunale.”

5. *L'approvazione, la pubblicazione e l'entrata in vigore dei regolamenti vengono rese note secondo le modalità di cui all'art. 19 del presente Statuto.*

TITOLO II:**Organi di amministrazione***“Art. 5**Il sindaco”*

1. *Il Sindaco è eletto dai cittadini aventi diritto a suffragio universale e diretto con sistema maggioritario, secondo le disposizioni dettate dalla legge e presta davanti al Consiglio nella seduta di insediamento il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.*
2. *Il mandato del Sindaco dura cinque anni.*
3. *Dopo due mandati consecutivi la medesima persona non può essere immediatamente rieletta Sindaco.*

“4. Il Sindaco svolge le seguenti funzioni:

- a) *Organo responsabile dell'amministrazione del Comune;*
- b) *Presidente del consiglio Comunale;*
- c) *Ufficiale del Governo."*

"Art. 6

Attribuzioni del sindaco quale organo responsabile dell'amministrazione"

- "1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione. Egli sovrintende al funzionamento degli uffici e servizi comunali, impartisce direttive ai responsabili dei settori e a quelli dei procedimenti e dei servizi in ordine all'attuazione degli indirizzi programmatici ed al conseguimento di obiettivi di pubblico interesse."*
2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
- "3. Il Sindaco provvede, mediante l'emanazione di decreti, ad attuare gli indirizzi programmatici espressi dal Consiglio comunale, a dare esecuzione a leggi e regolamenti."*
- "4. Per i decreti che comportano un impegno di spesa il Sindaco dovrà acquisire l'attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del settore finanziario."*
- "5. I decreti del Sindaco sono immediatamente eseguibili e vengono pubblicati all'Albo pretorio per un periodo di quindici giorni consecutivi."*
- "6. È facoltà del Sindaco conferire al Segretario comunale le funzioni di Direttore generale secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi."*

Art. 7

Attribuzioni del sindaco in qualità di presidente del consiglio comunale

1. Il Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale è il massimo rappresentante istituzionale del Comune.

2. Egli provvede a convocare le riunioni del Consiglio fissando il relativo ordine del giorno.
3. Il Sindaco, inoltre, presiede direttamente o delega un suo rappresentante a presiedere le Commissioni Consiliari e la Conferenza dei Capigruppo.

"Art. 7 bis

Esercizio della rappresentanza legale

1. *Il rappresentante legale dell'ente è il Sindaco, secondo l'art. 50, comma 2, del Testo Unico 18.08.2000, n. 267. Nei casi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 53 del predetto Testo Unico la rappresentanza legale compete al Vice-sindaco, suo sostituto per legge.*
2. *Il Sindaco può attribuire la rappresentanza legale del Comune agli Assessori.*
3. *L'attribuzione della rappresentanza legale è effettuata con atto scritto ed è limitata alle attività delegate. Cessa con la revoca o la conclusione dell'attività delegata.*
4. *Gli atti di cui al comma 3 sono pubblicati all'albo pretorio, nella sede comunale, per 15 giorni consecutivi.*
5. *I responsabili dei settori esercitano la rappresentanza legale del Comune nell'attuazione dei compiti e nell'adozione dei provvedimenti amministrativi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 107 del Testo Unico 18.08.2000 n. 267.*
6. *La Giunta comunale delibera sui ricorsi e sulle costituzioni in giudizio, nominando un difensore esterno.*
7. *La rappresentanza in giudizio del Comune, attore o convenuto, avanti le Commissioni tributarie spetta al responsabile del tributo.*
8. *Il potere di conciliare e transigere compete alla Giunta comunale."*

Art. 8

Attribuzioni del sindaco ufficiale di governo

1. Il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo agisce quale organo decentrato dell'ammini-

strazione statale. Le relative attribuzioni sono stabilite e regolate dalla legge.

“2. Il Sindaco adotta, quale Ufficiale del Governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti disponendone, ove occorra, l'esecuzione diretta da parte del Comune salvo rivalsa dell'onere sui responsabili. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.”

3. Nei casi in cui l'ordinanza abbia carattere individuale essa deve essere notificata al destinatario; negli altri casi viene resa pubblica nei modi prescritti all'art. 19 del presente Statuto.

Art. 9

Il vicesindaco

1. Il Vicesindaco viene nominato dal Sindaco tra i componenti del Consiglio Comunale.
2. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Sindaco, nonché in ogni altro caso previsto dalla legge svolge tutte le funzioni a quest'ultimo attribuite.

Art. 10

Il consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo collegiale di indirizzo, programmazione, regolamentazione e controllo dell'attività amministrativa del Comune.
2. Esso è composto dal Sindaco e da sedici membri eletti secondo le modalità stabilite dalla legge.
3. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dagli enti, Aziende ed Istituzioni ad esso dipendenti, tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato con le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
4. Ciascun consigliere comunale è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune.

5. Il Consiglio Comunale, ordinariamente, si riunisce presso il Centro civico sito in Via Vaglio Inferiore 1. Per cause eccezionali o qualora gli argomenti in discussione lo rendano opportuno esso può riunirsi in altra sede.

6. Le competenze del Consiglio Comunale sono stabilite dalla legge.

“7. Il Consiglio comunale, nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non sono stati presentati reclami, deve esaminare la posizione dei suoi componenti in relazione alle norme che regolano la eleggibilità e la compatibilità, stabilite dal capo III del titolo III del D. Lgs. n. 267/2000 e deve convalidare l'elezione ovvero dichiarare l'ineleggibilità di chi si trovi nelle condizioni da tali norme previste, adottando in tal caso la procedura di cui all'art. 69 del D. Lgs. n. 267/2000. La riunione del Consiglio prosegue per provvedere:

a) al giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana;

b) alla comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta, compreso il Vicesindaco, dallo stesso nominati”.

“7 bis - Entro il termine di sessanta giorni dalla prima seduta consiliare, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato. Il programma di mandato viene approvato dal Consiglio comunale.”

8. Il funzionamento e l'attività del Consiglio Comunale sono organizzate in base al regolamento di cui al precedente comma 3 che disciplina altresì la costituzione e le modalità di funzionamento della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari istituite per lo svolgimento di attività istruttorie, di studio e di controllo.

9. Il Consiglio Comunale esprime la propria volontà mediante deliberazioni proposte dal Sindaco, o dagli altri soggetti forniti del potere di iniziativa, sulle quali sia stato preventivamente acquisito il parere del responsabile del settore interessato, del responsabile del settore finanziario. In caso di provvedimento che comporti impegno di spesa dovrà essere acquisita l'attestazione di copertura

della spesa da parte del responsabile del settore finanziario.

10. Il Consiglio comunale delibera validamente con l'intervento di almeno nove componenti compresi, tra essi, il Sindaco o il Vicepresidente ed a maggioranza dei voti favorevoli, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dal presente Statuto.
 11. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le deliberazioni sono assunte con voto palese. Nel caso in cui venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta la seduta non è pubblica e le relative deliberazioni sono assunte a scrutinio segreto.
- "12. Il Consigliere che senza giusto motivo non interviene per numero tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio comunale decade dalla carica, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per scritto dal Consigliere al Sindaco, entro il terzo giorno successivo a ciascuna riunione."*
- "13. Prima di proporre al Consiglio la decadenza, il Sindaco notifica la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio tramite il Sindaco, entro dieci giorni dalla notifica, le cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il Sindaco sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese sulla decadenza. Copia della deliberazione di decadenza è notificata all'interessato entro dieci giorni dall'adozione."*

"Art. 10 bis

I gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista costituiscono un gruppo consiliare che non è, in questo caso, condizionato da un numero minimo di componenti.
2. I gruppi consiliari eleggono nel loro seno, prima dell'adunanza d'insediamento del Consiglio, il capogruppo. Le modalità per l'elezione sono

stabilite dal regolamento. Per i gruppi costituiti dall'unico consigliere eletto di una lista, lo stesso ha le funzioni e le prerogative del capogruppo. La costituzione dei gruppi e la nomina dei capigruppo è comunicata al Sindaco, prima dell'adunanza d'insediamento con lettera sottoscritta da tutti i componenti del gruppo.

3. *Il consigliere che all'inizio o nel corso dell'esercizio del mandato intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione al presidente del gruppo da cui si distacca ed al Sindaco, allegando per quest'ultimo la dichiarazione di consenso del presidente del gruppo al quale aderisce.*
4. *I Consiglieri comunali che intendano costituire un gruppo autonomo,, devono darne comunicazione sottoscritta da tutti gli aderenti al Sindaco e informarne, per scritto, il capogruppo dal quale si distaccano. Il gruppo autonomo può essere costituito anche da un solo consigliere comunale."*

Art. 11

La giunta comunale

1. *La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di n. sei Assessori, compreso il Vicesindaco. Il Sindaco, dopo la proclamazione della sua elezione, nomina gli Assessori, compreso il Vicesindaco, entro il limite massimo previsto dalla presente norma e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alle elezioni."*
2. *La Giunta comunale collabora con il Sindaco ed esprime la propria volontà mediante deliberazioni sulle quali sia stato preventivamente acquisito il parere del responsabile del settore interessato, del responsabile del settore finanziario. In caso di provvedimento che comporti impegno di spesa dovrà essere acquisita l'attestazione di copertura della spesa da parte del responsabile del settore finanziario.*
3. *La Giunta comunale compie gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, secondo comma, del Testo Unico nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrano nelle competenze,*

previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco."

4. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco tra i Consiglieri Comunali o tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

"5. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, attribuendo deleghe per esercitare tali funzioni, per specifici settori, agli Assessori."

"6. Gli assessori delegati, nell'ambito delle competenze loro attribuite, possono formulare proposte di deliberazione alla Giunta e al Consiglio comunale."

"7. La Giunta comunale delibera validamente con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti, compreso, tra essi, il Sindaco."

8. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche.

TITOLO III

ORGANI DI GESTIONE

"Art. 12

Personale e organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. L'organizzazione del personale, degli uffici e dei servizi del Comune e la sua dotazione organica sono costituite tenendo conto di quanto previsto dal Capo I del titolo IV del Testo unico n. 267/2000, secondo i seguenti criteri:
- a) affermazione del principio di servizio alla popolazione per le attività effettuate dal personale comunale;*
 - b) il personale deve tendere al raggiungimento dei risultati, in funzione degli obiettivi individuati dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, mediante il lavoro di gruppo, la comunicazione interna e il senso di responsabilità individuale;*
 - c) semplificazione delle procedure ed effettuazione delle stesse tutelando prioritariamente i diritti dei cittadini;*

d) attivazione di servizi di comunicazione alla comunità ed agli organismi di partecipazione e di rappresentanza, rilasciando ogni informazione utile ai cittadini ed alle aziende;

e) organizzazione della gestione elettronica dei flussi documentali;

f) programmazione di attività di formazione e di aggiornamento permanente di tutto il personale per realizzare e gestire il rinnovamento organizzativo del Comune.

2. *La struttura comunale è organizzata per settori, servizi ed uffici.*

3. *L'ordinamento dei settori, dei servizi e degli uffici è disciplinato da apposito Regolamento. Il Regolamento fissa i criteri organizzativi, l'articolazione della struttura, e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, servizi ed uffici comunali."*

"Art. 12 bis

Trasparenza dell'azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali

1. *Il comune deve realizzare sistemi informatici per la gestione elettronica dei flussi documentali per usare il documento informatico e la firma elettronica negli scambi di documenti ed atti tra amministrazioni.*
2. *La gestione elettronica dei flussi documentali ha lo scopo di migliorare:*
- a) l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, attraverso l'eliminazione dei registri cartacei e la razionalizzazione dei flussi documentali;*
 - b) la trasparenza dell'azione amministrativa attraverso strumenti che consentano l'esercizio del diritto d'accesso on-line ai procedimenti amministrativi da parte di cittadini, imprese, associazioni ed altre amministrazioni.*
3. *Il personale comunale deve essere valorizzato attraverso una idonea formazione professionale nella gestione elettronica dei flussi documentali."*

*“Art. 13**Il segretario comunale*

1. *Il Segretario comunale, iscritto nell'albo previsto dall'art. 98 del Testo unico, svolge compiti di collaborazione e funzioni d'assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.*
2. *È il massimo organo burocratico del Comune, presta la propria consulenza giuridico-amministrativa agli organi elettivi.*
3. *Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.*
4. *Esercita tutte le funzioni di rogito dei contratti, di autenticazione delle scritture private e degli atti unilaterali nei quali l'Ente sia parte, abbia interesse o sia destinatario, stipulati o formulati dai soggetti individuati dalla legge o dal presente Statuto. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco.*
5. *Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei settori nei quali è ripartita la struttura burocratica; presta assistenza giuridica ai responsabili dei settori e dei procedimenti mediante indirizzi e pareri sull'applicazione delle disposizioni normative.*
6. *Quando il Sindaco nomina il Direttore generale, ai sensi dell'art. 108 del Testo unico, contestualmente, disciplina i rapporti tra il Segretario ed il Direttore, nel rispetto dei loro autonomi e distinti ruoli.*
7. *Il Sindaco può nominare Direttore generale il Segretario comunale, al quale vengono conferite tutte le relative funzioni”.*

*Art. 14**Responsabili dei settori*

- “1. I responsabili dei settori, nell'ambito dei regolamenti per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, provvedono alla organizzazione e gestione*

del personale loro assegnato oltre che al coordinamento ed al controllo dei procedimenti e dei servizi di competenza dei rispettivi settori.”

2. *Essi sono tenuti, nell'ambito delle competenze assegnate al settore, ad esprimere il proprio parere sulle proposte di deliberazione.*
- “3. I responsabili di settore possono formulare proposte di deliberazione su materie inerenti l'organizzazione ed il funzionamento del proprio settore.”*
4. *In caso di inerzia del responsabile di settore, il Segretario comunale assume in via sostitutiva e previa diffida scritta, i provvedimenti che risultino urgenti ed improrogabili.*
- “5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile di settore, le funzioni di cui al presente articolo sono assunte dal dipendente che lo sostituisce secondo quanto stabilito dall'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il relativo regolamento inoltre regolerà l'individuazione e la nomina dei responsabili dei procedimenti e le loro attribuzioni.”*
- “6. I responsabili di settore sono nominati con decreto del Sindaco.”*

*“Art. 15**La commissione di gestione”*

1. *La Commissione di gestione è l'organo collegiale di consulenza tecnico-operativa del Sindaco.*
2. *La Commissione è convocata e presieduta dal Sindaco ed è composta dal Segretario comunale e dai responsabili di settore.*
- “3. Partecipano alle riunioni della Commissione i responsabili dei procedimenti qualora siano poste all'ordine del giorno decisioni inerenti il procedimento loro assegnato.”*
4. *Gli Assessori delegati possono partecipare alle riunioni nelle quali vengano trattate questioni oggetto della delega.*
5. *Il Sindaco può riunire congiuntamente la Giunta comunale e la Commissione di gestione.*

6. La Commissione verifica l'andamento operativo dell'ente con particolare riguardo alla regolarità dei procedimenti e dei servizi formula indicazioni per l'impiego del personale e individua criteri operativi per l'ottimizzazione e la razionalizzazione del funzionamento dell'ente.

"Titolo IV

CONTROLLI INTERNI"

"Art. 16

Il revisore del conto"

1. *Il Consiglio Comunale nomina il Revisore del conto a maggioranza assoluta dei componenti.*

"2. Il Revisore deve possedere i requisiti e le condizioni previste dal D.Lgs. 267/2000."

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze, con modalità e limiti definiti nel Regolamento comunale di contabilità.
4. Con il Regolamento comunale di cui al comma 3 saranno inoltre disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali, le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia dell'ufficio del Revisore del conto e verranno individuate forme e procedure per un equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici del Comune.

"Art. 17

Il difensore civico"

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti su una rosa di candidati proposta da una apposita commissione consiliare. Tale commissione sceglie i candidati tra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

"2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti e delle condizioni di eleggibilità e com-

patibilità previste dalla legge per l'elezione a Consigliere del Comune".

3. Il Difensore Civico resta in carica per la stessa durata del Consiglio comunale che lo ha eletto. Può essere rieletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

4. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la carica di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente e può essere revocato per grave inadempienza ai doveri d'ufficio. La decadenza e la revoca sono pronunciate dal Consiglio comunale con le stesse modalità di votazione previste per la nomina e su proposta di uno dei consiglieri.

5. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

6. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale entro tre mesi dalla sua presentazione.

7. In casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore Civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

"8. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione del Comune di Bogliasco, dotati di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per l'espletamento delle sue funzioni."

9. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

10. A tal fine il Difensore Civico può convocare il responsabile del settore interessato e richiedere documenti e notizie senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio e può altresì

proporre di esaminare congiuntamente la pratica.

11. Il Difensore Civico, acquisite tutte le informazioni utili, fornisce, verbalmente o per iscritto, il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento e segnala agli organi del Comune le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

12. Il Difensore civico esamina, nei limiti delle illegittimità denunciate, le delibere che a lui pervengono da un quinto dei consiglieri del Consiglio Comunale di Bogliasco quando le stesse riguardano:

- a) appalti e affidamento di servizi e forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) assunzione di personale, piante organiche e relative variazioni.

In tal caso se ritiene che la pubblicazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente entro 15 giorni dalla richiesta e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati.

13. Al Difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli Assessori comunali.

"Art. 18

Controlli interni

1. *I controlli interni comunali sono i seguenti:*

- a) *il controllo di regolarità amministrativa e contabile, per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, svolto dal settore economico-finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 267/2000;*
- b) *il controllo di gestione che persegue l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche con tempestivi interventi di correzione, il rapporto costi/benefici, mediante:*
 - un monitoraggio dell'attività dell'ente durante la gestione nel corso dell'esercizio finanziario, che si effettuerà con una serie di*

rapporti periodici, avvalendosi del nucleo di valutazione;

– una verifica finale dei risultati della gestione stessa, da attuarsi nei primi mesi successivi dell'esercizio successivo;

c) *la valutazione delle prestazioni dei responsabili di settore, mediante il nucleo di valutazione;*

d) *il controllo strategico che valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti; il controllo strategico mira principalmente a verificare se e come sia stata data attuazione agli indirizzi emanati dagli organi politico-amministrativi e viene effettuato dal consiglio comunale, avvalendosi del nucleo di valutazione, mediante il referto del controllo di gestione, di cui all'art. 198 del D.Lgs. n. 267/2000, con la periodicità prevista dal regolamento comunale di contabilità.*

2. *La verifica della rispondenza dei risultati gestionali agli indirizzi impartiti dagli organi di governo costituisce principio di organizzazione e di funzionamento del comune."*

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 19

Publicità degli atti

1. Gli atti del Comune, nei casi previsti dalla legge, dai regolamenti comunali e dal presente Statuto, sono resi pubblici mediante l'affissione all'Albo Pretorio.
2. Gli atti, divenuti esecutivi, vengono depositati per un anno presso l'Ufficio relazioni con il pubblico e ivi possono essere liberamente consultati.
3. *La convocazione e l'ordine del giorno del Consiglio comunale, gli avvisi di interesse generale, l'elenco mensile dei decreti emanati dal Sindaco, delle deliberazioni della Giunta comunale e dei permessi di costruire, le ordinanze a conte-*

nuto generale e tutti gli atti per i quali il Sindaco ritenga opportuno dare maggiore diffusione vengono, altresì, pubblicati in appositi albi comunali dislocati nel capoluogo e nelle frazioni in luoghi di pubblica frequentazione."

4. Il Segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni e dei depositi previsti dal presente articolo.

Art. 20

Procedimento amministrativo

1. Chiunque sia parte o sia portatore di un interesse giuridicamente tutelato in un procedimento amministrativo del Comune ha diritto di intervenire nelle forme e con le limitazioni previste dalla legge e dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

Art. 21

Accesso ai documenti

1. Gli atti della Amministrazione comunale sono pubblici fatte salve le limitazioni di legge e del regolamento sul procedimento amministrativo e di quello sul diritto di accesso alla documentazione d'ufficio.
2. Presso l'Ufficio relazioni con il pubblico e presso tutti gli uffici comunali è possibile per i cittadini avere informazioni precise sullo stato degli atti e dei procedimenti cui sono interessati.
3. Il funzionamento dell'Ufficio relazioni con il pubblico è disciplinato dal Regolamento sul diritto di accesso alla documentazione di ufficio.

Art. 22

Referendum

1. Al fine di consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è previsto il ricorso al referendum consultivo nelle materie di esclusiva competenza locale o abrogativo di deliberazioni del consiglio comunale a condizione che sia richiesto da almeno quattrocento elettori del comune.

"2. Mediante il Regolamento per gli istituti di partecipazione saranno disciplinati:

- *la composizione, il funzionamento ed i poteri della Commissione comunale per i referendum;*
- *i soggetti legittimati all'iniziativa referendaria;*
- *le modalità di presentazione delle firme e le condizioni di ammissibilità del referendum;*
- *la disciplina per l'indizione e lo svolgimento della consultazione;*
- *le cause di revoca o di sospensione del referendum."*

"2 bis - Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) *lo statuto, il regolamento del Consiglio comunale, il regolamento di contabilità;*
- b) *il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione;*
- c) *i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;*
- d) *gli atti relativi al personale del Comune, compreso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;*
- e) *gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze."*

"3. Il referendum sarà valido se avrà votato oltre il 50% degli aventi diritto ed il quesito referendario si intenderà approvato dal corpo elettorale qualora la maggioranza dei votanti si sia espressa in senso favorevole."

Art. 23

Effetti dei referendum

1. Nel caso di referendum consultivo il Consiglio comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate

motivazioni, dai quattro quinti dei Consiglieri assegnati al comune.

2. In caso di referendum abrogativo, qualora la maggioranza dei votanti si sia espressa in senso favorevole, il Consiglio comunale procede obbligatoriamente all'abrogazione della deliberazione e di quelle strettamente conseguenziali entro centoventi giorni dalla proclamazione del risultato, fornendo altresì indicazioni agli altri organi del Comune affinché conformino al risultato della consultazione tutti gli atti amministrativi di loro competenza.

"Art. 23 bis

Azione popolare a tutela degli interessi comunali

1. *Nel caso in cui uno o più elettori siano intervenuti per far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 267/2000, la Giunta comunale valuta se per la tutela degli interessi comunali è necessario che l'ente si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco a provvedere. Qualora la Giunta non ritenga utile l'intervento, fa risultare a verbale la relativa decisione ed i motivi della stessa."*

"Art. 23 ter

Azioni risarcitorie di danni ambientali

1. *Per le azioni risarcitorie di danni ambientali di cui all'art. 9, terzo comma del D. Lgs. n. 267/2000, promosse verso terzi dalle associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della L. 08.07.1986, n. 349, la Giunta comunale valuta se le azioni sono fondate e se è necessario che il Comune si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo il Sindaco a provvedere. Nel caso in cui non ritenga utile l'intervento, la decisione ed i motivi per i quali è stata adottata sono registrati a verbale."*

Art. 24

Istanze

1. Con la procedura stabilita dal Regolamento degli istituti di partecipazione i cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedono ragioni su specifici

aspetti dell'attività dell'Amministrazione comunale.

2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine di sessanta giorni dal Sindaco, dal Segretario comunale o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Art. 25

Petizioni

1. Un numero di cittadini non inferiore a cinquanta può rivolgersi agli organi dell'Amministrazione comunale per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il Regolamento, di cui al primo comma dell'articolo precedente, determina la procedura della petizione, i tempi e le forme di pubblicità.
3. Entro trenta giorni il Consiglio comunale procede all'esame della questione sollevata e dispone le modalità di intervento. Nel caso in cui la materia oggetto della petizione non rientri nell'ambito delle competenze proprie del Consiglio, questo fornisce le indicazioni del caso all'organo competente che, se ritiene di non aderire alle stesse deve fornire adeguate motivazioni.

Art. 26

Proposte

1. Con le modalità previste dal Regolamento degli istituti di partecipazione un numero di cittadini non inferiore a quattrocento può avanzare proposte per l'adozione di deliberazioni consiliari che il Sindaco deve trasmettere, nei novanta giorni successivi al Consiglio comunale, corredate del parere del responsabile dei settori e del segretario a norma di legge, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'Amministrazione comunale e i rappresentanti dei cittadini proponenti possono addiventare alla stipulazione di accordi procedurali nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provve-

dimento finale per il quale è stata promossa l'iniziativa popolare.

TITOLO VI

FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI

Art. 27

Convenzione

1. Il Comune di Bogliasco promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di interesse comune, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e di programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri comuni, con la Comunità montana, con la Città metropolitana, con la Provincia o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sono stipulate dal Sindaco.

Art. 28

Consorzio

1. Il Comune può costituire un consorzio con altri comuni, con la Comunità montana, con la Città metropolitana e con la Provincia per gestire uno o più servizi.
2. A tal fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una apposita convenzione unitamente allo Statuto del consorzio.
3. La composizione ed il funzionamento del consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio statuto.

Art. 29

Unione di comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 3, comma 2 e dei principi legislativi di riforma delle autonomie locali il Consiglio Comunale, ove sussista la necessità, costituisce, nelle forme e con le finalità di cui alle vi-

genti disposizioni legislative, unioni con uno o più Comuni contermini con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 30

Accordi di programma

1. L'amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previste dalla legge.

TITOLO VII:

SERVIZI PUBBLICI

Art. 31

Forme di gestione

"1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni e servizi, viene svolta attraverso servizi pubblici di rilevanza economica e servizi pubblici locali privi di rilevanza economica".

"2. La scelta della modalità di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge."

"3. abrogato"

"4. abrogato"

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 32

Azienda speciale

"1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi delle Aziende speciali per la gestione dei servizi a carattere imprenditoriale."

2. L'ordinamento e il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.

Art. 33

Organi delle aziende speciali

1. Organi dell'azienda sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
2. Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale ed è formato da un numero di amministratori secondo quanto stabilito dallo Statuto dell'azienda. I componenti sono nominati dal Sindaco con proprio decreto nel quale sarà nominato anche il Presidente dell'Azienda. Il loro mandato dura per un periodo uguale a quello del Sindaco che li ha nominati pur continuando ad esercitare le funzioni fino alla nomina di nuovi organi.
3. Il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'azienda tra persone fornite dei necessari requisiti di capacità ed esperienza professionale. La sua durata in carica ed il suo stato giuridico sono definiti dallo Statuto dell'azienda, dai contratti collettivi, nonché dalle leggi vigenti in materia.
4. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, o singoli componenti di esso, compreso il Presidente, possono, per gravi motivi e previa contestazione, essere revocati con decreto del Sindaco. Costituiscono gravi ragioni, tra le altre, la persistente violazione di obblighi imposti da norme di legge o di statuto o delle direttive del Sindaco, l'accertata grave disfunzione nella conduzione dell'azienda, l'impossibilità di funzionamento, l'accertata inosservanza dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia della gestione.
5. Il Direttore può essere revocato, previa contestazione, con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

"Art. 34

Società di capitali"

- "1. Qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, il Comune può assegnare la gestione di servizi pubblici a società di capitali costituite o partecipate dagli Enti Locali, regolate dal Codice civile, anche senza il vincolo della proprietà maggioritaria".*
2. L'atto costitutivo della società deve prevedere l'obbligo di uno o più amministratori e sindaci di nomina comunale.

Art. 35

Le istituzioni

- "1. L'istituzione è un organismo strumentale del Comune, dotato di autonomia gestionale, per servizi e attività a finalità sociali, senza rilevanza economica ."*
2. Vale per la costituzione delle istituzioni, per gli organi delle medesime, per la loro durata in carica e per le funzioni quanto previsto in materia di aziende speciali.
 3. Il Consiglio di amministrazione dell'istituzione è formato da un Presidente e da un numero di amministratori secondo quanto stabilito nella deliberazione costitutiva.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36

Attuazione dello statuto

1. Le disposizioni del presente Statuto suscettibili di immediata applicazione prevalgono sulle corrispondenti norme dei Regolamenti comunali vigenti che siano con esse contrastanti o incompatibili, anche prima e a prescindere dalla loro espressa abrogazione.
2. I Regolamenti definiti obbligatori di cui al

precedente art. 4 sono approvati entro sei mesi dalla entrata in vigore dello Statuto ovvero, se già esistenti, sono adeguati alle disposizioni legislative, regolamentari o statutarie vigenti.

Art. 37

Verifica di applicazione

1. Il Comune assicura le iniziative idonee a diffondere fra i cittadini la conoscenza del presente Statuto.
2. Al fine di adeguare lo Statuto alle necessità e agli interessi preminenti della Comunità, nonché per conformarsi alle modifiche di norme giuridiche di rango superiore, il Comune attua forme periodiche di consultazione e sulla base di queste e delle esperienze applicative adotta le opportune modifiche.

COMUNE DI BUSALLA

IL SINDACO

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30.11.2004

sono state apportate variazioni allo Statuto Comunale, modificando il comma 5 dell'art. 2 ed inserendo l'art. 12 bis come segue:

Art. 2

Il territorio, la sede, lo stemma

Omissis

5. L'uso e la riproduzione dello stemma comunale è consentito, previa espressa autorizzazione della Giunta Comunale, per iniziative e manifestazioni connesse a finalità di interesse pubblico e, previa valutazione dello standard qualitativo del progetto, anche per finalità di carattere commerciale.

Art. 12 bis

Le Consulte

1. Il Comune, al fine di incrementare

l'intervento della collettività locale nei processi decisionali e la partecipazione liberale di esperti e personalità nelle procedure di analisi e proposta di tematiche di rilevante interesse pubblico, promuove e valorizza le Consulte, quali organismi a partecipazione mista di cittadini e Consiglieri Comunali.

2. La designazione dei membri, non superiori a 10 per ciascuna consulta, viene effettuata dall'organo consiliare mediante voto limitato, di modo che la composizione dell'organismo rispetti la proporzione numerica tra i gruppi consiliari presenti in Consiglio Comunale.
3. Le Consulte esercitano attività propositiva e di consultazione nei confronti del Consiglio e della Giunta Comunale.
4. In particolare le Consulte possono:
 - a) esprimere pareri preventivi, non vincolanti, a richiesta o su propria iniziativa su atti dell'Ente;
 - b) esprimere proposte agli organi per l'adozione di atti;
 - c) esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni dell'Ente;
 - d) chiedere che il Direttore Generale o funzionari dell'ente siano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche.
5. Sono istituite la "Consulta per l'Urbanistica e le grandi Iniziative Culturali" e la "Consulta per l'Ambiente".
6. La determinazione dei requisiti dei membri, delle modalità di funzionamento dei rapporti con l'Ente locale è demandata a specifici regolamenti approvati dal Consiglio Comunale.

IL SINDACO

Mauro Valerio Pastorino

COMUNE DI CAMPO LIGURE

Modifiche allo Statuto apportate con delibera del Consiglio comunale n. 37 del 28.09.2004

Art. 11

comma 3

Entro il 30 settembre di ogni anno, il consiglio

provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. Il Consiglio ha comunque facoltà di integrare e modificare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 13 bis

1. Il Sindaco può attribuire in forma scritta a singoli consiglieri comunali la cura di specifici interessi in vista del conseguimento degli obiettivi enunciati nelle linee programmatiche di mandato.

2. Il Consigliere delegato ha facoltà di presentare proposte alla Giunta e di partecipare alle relative sedute per relazionare sulle medesime, senza diritto di voto.

COMUNE DI CAMPOMORONE

Provincia di Genova

Modifiche allo Statuto approvate con deliberazione Consiglio comunale n.38 in data 29 novembre 2004.

Art. 14

Consiglieri

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

“Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 141 D.Lgvo 18.08.2000 n. 267.”

Art. 17

Composizione

I commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

- 2) Possono essere nominati Assessori sia i consiglieri comunali sia i cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità a Consigliere Comunale.
- 3) Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 18

Nomina della Giunta

Il comma 4 è abrogato.

Art. 19

Mozione di sfiducia

Al comma 4 le parole “ai sensi dell’art.36, comma 4A, della Legge 142/90” sono sostituite dalle parole “ai sensi dell’art. 39, comma 5° del D.Lgvo 18.08.2000 n. 267”.

Art. 21

Attribuzioni

La lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“a) compete l’adozione di tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1° e 2° del D.Lgvo 267/2000 nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore Generale o ai responsabili delle aree e dei servizi comunali;”.

Al 6° comma lettera b) le parole “Consiglio, Sindaco o al Segretario” sono sostituite dalle parole “Consiglio, Sindaco, Segretario Comunale, Direttore Generale o ai responsabili delle aree e dei servizi comunali;”.

Art. 23

Attribuzioni di amministrazione

Al comma 1° sono sopresse le lettere i), I), m), n), q).

Art. 24

Ordinanze

Al comma 2 le parole “di cui al comma 2 dell’articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 5 dell’art. 50 ed al comma 2 e 3 dell’art. 54 del D.Lgvo 267/2000”.

Art. 28

Organizzazione strutturale

Il comma 1 viene sostituito dal seguente:

“1. La struttura comunale è articolata in aree, servizi ed uffici.”

Art. 30

Il Segretario comunale

Al comma 3 lettera f) le parole “attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti” sono sostituite dalle seguenti: “attribuitegli dalla Legge, dal presente statuto, dai regolamenti o conferitegli dal Sindaco”.

È abrogato il punto 1) della lettera f del comma 3.

Art. 30 bis

Direzione di aree funzionale

Viene sostituito dal seguente:

1. Spetta al Sindaco il conferimento di incarichi di direzione di aree funzionali ai sensi dell’art. 109 - comma 2 - del D.Lgvo 267/2000.
2. La scelta va effettuata fra i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti- previsti nel regolamento degli uffici e dei servizi attraverso un esame comparativo e con riferimento ai titoli posseduti ed alla professionalità acquisita nell’esercizio delle funzioni istituzionalmente svolte nella qualifica di appartenenza.

Art. 31

Responsabili di settore

Le parole “Responsabili di settore” sono sostituite dalle parole “Responsabili di Area”.

Al 1° e al 3 comma le parole “Responsabili di settore” sono sostituite dalle parole “Responsabili di area”.

ISOLA DEL CANTONE Provincia di Genova

Statuto del comune

Approvato con delibera consiliare n. 13 del 28.02.2000. Apportate modifiche con delibera consiliare n. 30 del 30.09.2004. Articoli e/o commi introdotti o modificati:

Art. 1

Autonomia statutaria

2. Ha autonomia statutaria normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria, nei limiti stabiliti dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 6 bis

Pari opportunità

1. Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, nella formazione della Giunta e degli organi collegiali, nonché nella designazione e nella nomina dei rappresentanti del Comune in Enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, dovrà essere favorita la presenza di entrambi i sessi.

Art. 8

Deliberazioni degli organi collegiali

3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso la verbalizzazione delle deliberazioni è curata dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

Art. 11

Linee programmatiche di mandato

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. Il Consiglio ha comunque facoltà di integrare e modificare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 13

Consiglieri

3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, cui compete la valutazione delle giustificazioni nelle singole sedute, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze da parte del consigliere interessato, provvede a comunicare allo stesso l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della legge 7.08.1990, n. 241. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze e di fornire eventuali documenti probatori al Sindaco entro il termine indicato nella comunicazione di avvio del procedimento, che non può comunque essere inferiore a venti giorni dalla data di ricevimento. In seguito alla scadenza del predetto termine, il Consiglio comunale valuta le cause giustificative ed esamina l'eventuale documentazione prodotta dal consigliere e quindi delibera in merito alla eventuale decadenza del consigliere.

Art. 14 bis

Consiglieri delegati

1. Il sindaco può attribuire in forma scritta a singoli consiglieri comunali la cura di specifici interessi in vista del conseguimento degli obiettivi enunciati nelle linee programmatiche di mandato.
2. Il Consigliere delegato ha facoltà di presentare proposte alla Giunta e di partecipare alle relative sedute per relazionare sulle medesime, senza diritto di voto.

Art. 15

Gruppi consiliari

4. È istituita la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali di cui all'art. 14, comma 3, del presente statuto, nonché dell'art. 39, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 come successivamente modificato. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 17

Attribuzioni di amministrazione

Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
- b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma;
- c) convoca i comizi per i referendum di cui all'art. 8 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m. e i.;
- d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
- e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- f) conferisce al segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale, ove non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
- g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
- h) esercita le competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 08.12.1970 n. 996, approvato con D.P.R. 06.02.1981 n. 66.
- i) esercita la rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio; può delegare con atto scrit-

to l'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, a ciascun responsabile di servizio a norma dell'art. 107, comma 3, lettera i), del D.Lgs. 267/2000.

Art. 22

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 25

Nomina e revoca degli assessori

- 1 bis. Il Sindaco può delegare al Vice Sindaco e ai singoli assessori l'esercizio delle proprie funzioni di direzione e soprintendenza, in relazione a determinati settori di attività
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela e di affinità entro il terzo grado, di coniugio, nonché gli ascendenti e i discendenti.

Art. 27

Competenze

3.

m) dispone in materia di liti, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari e delibera la costituzione in giudizio con contestuale indicazione del legale che assiste e difende gli interessi dell'Amministrazione Comunale, fermo restando che la rappresentanza in giudizio dell'Ente spetta al Sindaco;

n) delibera in materia di toponomastica stradale, sentito il Consiglio Comunale.

Art. 33

Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali o il Consiglio Comunale possono chiedere che

vengano indetti referendum nelle materie di competenza comunale.

6. Non si procede agli adempimenti di cui al precedente comma 5 se non ha partecipato alle consultazioni almeno il quaranta per cento degli aventi diritto.

Art. 35 bis

Principi in materia di diritti del contribuente

1. I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie devono uniformarsi ai principi in materia di statuto dei diritti del contribuente fissati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Gli atti e i provvedimenti amministrativi concernenti la materia tributaria devono essere motivati e conformi agli altri principi fissati dalla legge n. 212/2000, in quanto applicabili
3. Ai contribuenti di tributi comunali sono assicurati i diritti, anche di informazione e di accesso e le garanzie previsti dalla legge n. 212/2000.

Art. 37

Nomina e requisiti

1. Il Consiglio comunale, su proposta approvata dai 2/3 dei consiglieri assegnati, può nominare un difensore civico comunale, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri

Art. 38

Funzioni

5. Il difensore civico esercita inoltre il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 127, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, secondo le modalità previste dall'art. 127, comma 2 dello stesso decreto.

Art. 41

Forme di gestione

2. Per i servizi pubblici locali di rilevanza industriale si osservano le norme di cui all'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 e s. m. e i..

3. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, di azienda speciale anche consorziale o di società di capitali, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione dei comuni, ovvero consorzio.

Art. 43

Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali.

Art. 44

Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica può costituire una istituzione mediante apposito atto, contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

Art. 51

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il Sindaco provvede ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a nominare tra i dipendenti dell'ente, secondo criteri di competenza e professionalità, i responsabili degli uffici e dei servizi.
5. La Giunta Comunale, ove non si possa far fronte con personale in servizio e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, per prestazioni che richiedano un'alta specializzazione, può, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con provvedimento motivato, nei limiti di una unità, conferire ad esperti di provata competenza professionale, incarichi dirigenziali a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, in relazione agli obiettivi indicati nella Relazione previsionale e programmatica. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma

precedente non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

Art. 54

Il Segretario Comunale

4. Il Segretario comunale inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- c) esercita, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in aggiunta a quelle previste nei punti precedenti ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 55

Il Direttore Generale

2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, Il Direttore generale provvede:

- a) alla predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 197 del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267;
- b) alla proposta di piano esecutivo di gestione, previsto dall'art. 169 del predetto decreto o di piano risorse-obiettivi (P.R.O.).

A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dei servizi, ad eccezione del Segretario comunale.

Art. 61

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto

dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ed in altre leggi nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 62

Revisione

1. Per la revisione dello Statuto si osservano le disposizioni ed il procedimento di cui all'art. 6 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Art. 63

Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore a seguito della pubblicazione per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale. Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

COMUNE DI MIOGLIA **Provincia di Savona**

Statuto comunale

Indice

Elementi costitutivi

- Art. 1 - Principi fondamentali
- Art. 2 - Finalità - Funzioni e compiti del Comune
- Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 4 - Territorio e sede comunale
- Art. 5 - Albo Pretorio
- Art. 6 - Stemma e gonfalone
- Art. 7 - Consiglio Comunale dei ragazzi

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I

ORGANI ELETTIVI

- Art. 8 - Organi

Art. 9 - Consiglio Comunale

Art. 10 - Sessioni e convocazione

Art. 11 Linee programmatiche di mandato

Art. 12 - Commissioni

Art. 13 - Consiglieri Comunali

Art. 14 - Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 15 - Gruppi consiliari

Art. 16 - Uso del dialetto

Art. 17 - Sindaco

Art. 18 - Attribuzioni di Amministrazione

Art. 19 - Attribuzioni di vigilanza

Art. 20 - Attribuzioni di organizzazione

Art. 21 - Vice Sindaco

Art. 22 - Mozioni di sfiducia

Art. 23 - Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

Art. 24 - Giunta Comunale

Art. 25 - -Composizione

Art. 26 - Nomina

Art. 27 - Funzionamento della Giunta

Art. 28 - Competenze

Art. 29 - Deliberazioni degli organi collegiali

TITOLO II

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

UFFICI

Art. 30 - Principi strutturali e organizzativi

Art. 31 - Organizzazione degli Uffici e del Personale

Art. 32 - Regolamento degli Uffici e dei Servizi

Art. 33 - Diritti e doveri dei dipendenti

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 34 - Direttore Generale

Art. 35 - Compiti del Direttore Generale

Art. 36 - Funzioni del Direttore Generale

Art. 37 - Responsabili degli Uffici e dei Servizi

Art. 38 - Funzioni dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi

Art. 39 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

Art. 40 - Collaborazioni esterne

Art. 41 - Ufficio di indirizzo e di controllo

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 42 - Il Segretario Comunale

Art. 43 - Funzioni del Segretario Comunale

Art. 44 - Vice Segretario Comunale

TITOLO III

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 45 - Obiettivi dell'attività amministrativa

Art. 46 - Servizi pubblici comunali

Art. 47 - Forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 48 - Aziende speciali

Art. 49 - Struttura delle aziende speciali

Art. 50 - Istituzioni

Art. 51 - Società per azioni o a responsabilità limitata

Art. 52 - Convenzioni

Art. 53 - Consorzi

Art. 54 - Accordi di programma

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 55 - Partecipazione popolare

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 56 - Associazionismo

Art. 57 - Diritti delle Associazioni

Art. 58 - Contributi alle Associazioni

Art. 59 - Volontariato

CAPO III

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 60 - Petizioni

Art. 61 - Proposte

Art. 62 - Referendum

Art. 63 - Accesso agli atti

Art. 64 Diritto di informazione

Art. 65 - Istanze

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 66 - Nomina

Art. 67 - Decadenza

Art. 68 - Funzioni

Art. 69 - Facoltà e prerogative

Art. 70 - Relazione annuale

Art. 71 - Indennità di funzione

CAPO V

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 72 - Diritto di intervento nei procedimenti
- Art. 73 - Procedimenti ad istanza di parte
- Art. 74 - Procedimenti a impulso di ufficio
- Art. 75 - Determinazione del contenuto dell'atto

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITÀ

- Art. 76 - Ordinamento
- Art. 77 - Attività finanziaria del Comune
- Art. 78 - Amministrazione dei beni comunali
- Art. 79 - Bilancio comunale
- Art. 80 - Rendiconto di gestione
- Art. 81 - Attività contrattuale
- Art. 82 - Revisore dei Conti
- Art. 83 - Tesoreria
- Art. 84 - Controllo Economico della gestione
- Art. 85 - Nucleo di valutazione
- Art. 86 - Controllo strategico

TITOLO VI

DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 87 - Delega di funzioni alla Comunità Montana
- Art. 88 - Regolamenti Comunali
- Art. 89 - Procedura per la formazione e approvazione dei regolamenti Comunali
- Art. 90 - Modalità per la revisione dello statuto
- Art. 91 - Entrata in vigore

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Mioglia è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale della propria Comunità nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2

Finalità - Funzioni e compiti del Comune

- 1) Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
- 2) Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
- 3) La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
- 4) Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) Il superamento degli squilibri economici, sociali territoriali convergenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - b) La promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata in tutte le sue forme legittime, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) Il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato.
 - d) La tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

- e) La partecipazione ad iniziative e relazioni internazionali, finalizzate a scopi conoscitivi di progresso, di democrazia, di pace e cooperazione;
 - f) Sviluppa i rapporti e interrelazioni con le altre comunità locali, in ambiti regionali e nazionali per il raggiungimento di obiettivi generali connessi a progresso economico sociale e culturale e alla cooperazione per pubblica utilità.
- 5) Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
 - 6) Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
 - 7) Il Comune svolge le funzioni amministrative previste dalla legge uniformandole a criteri di collaborazione e cooperazione con altri Enti o Istituzioni adeguando la propria azione ai principi e regole di programmazione, massima trasparenza ed accessibilità agli atti amministrativi.
 - 8) Il Comune, avvalendosi anche della collaborazione di privati, organismi ed enti, cura e promuove lo sviluppo:
 - a) delle attività turistiche;
 - b) delle attività sportive e ricreative, riconoscendone il valore formativo per la persona;
 - c) delle manifestazioni culturali, artistiche, artigianali volte alla notorietà in campo nazionale ed internazionale della comunità di Mioglia.
 - 9) Il Comune al fine di garantire una migliore qualità di vita ai propri cittadini può organizzare e gestire i "Servizi" nelle forme previste dal T.U 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

- 1) Il Comune realizza le proprie finalità adottando

il metodo e gli strumenti della programmazione.

- 2) Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Liguria avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
- 3) I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4

Territorio e sede comunale

- 1) La circoscrizione del Comune è costituita da un unico centro abitato storicamente riconosciuto dalla comunità.
- 2) Il territorio del Comune si estende per kmq. 21 confinante con i Comuni di Pontinvrea, Giusvalla, Sassello, e con la Regione Piemonte.

Il territorio del Comune si articola in

– Capoluogo

e, secondo le origini storiche, nei seguenti nuclei:

– Casone, Carpenaro, Dogli, Schegli.

- 3) Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Mioglia, Via Roma, 3.
- 4) Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono in sale comunali. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi.
- 5) Il Comune celebra la festa patronale il 30 novembre nella ricorrenza di S. Andrea.
- 6) Il Comune partecipa ufficialmente alle cerimonie civili e religiose più radicate nella tradizione popolare.
- 7) Il Consiglio Comunale, previa consultazione popolare, può disporre la modifica della denominazione delle frazioni o dell'ubicazione della Sede Comunale.

Art. 5

Albo Pretorio

- 1) Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2) La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
- 3) L'affissione e la pubblicazione di tutti gli atti di cui al punto 1 avviene a cura, ed è certificata, da un dipendente comunale cui siano attribuite le mansioni di "messo comunale"

Art. 6

Stemma e gonfalone

- 1) Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Mioglia" e relativo stemma come di seguito riprodotto:



- 2) Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, in cui sia richiesta la presenza del Sindaco o suo delegato in rappresentanza della Comunità, può essere esibito il gonfalone comunale.
- 3) La riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali è vietata, fatta eccezione per i casi espressamente autorizzati dalla Giunta Municipale e comunque per fini di interesse pubblico, sportivo o culturale.

Art. 7

Consiglio Comunale dei ragazzi

- 1) Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

- 2) Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva in materie inerenti la promozione e lo sviluppo della gioventù nelle sue diverse espressioni.

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I

ORGANI ELETTIVI

Art. 8

Organi

Sono organi politici del Comune:

- a) Il Consiglio Comunale con competenze di indirizzo e controllo politico - amministrativo.
- b) La Giunta con competenze di collaborazione con il Sindaco nella attività di gestione amministrativa di impulso e proposizione nei confronti del Consiglio e di indirizzo e controllo nei confronti dei Responsabili dei servizi per l'attività gestionale.
- c) Il Sindaco in qualità di responsabile dell'amministrazione e con funzioni di rappresentanza legale dell'ente e di ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

Sono organi burocratici :

- a) i Responsabili degli uffici e dei servizi nominati dal Sindaco con le funzioni di cui all'art. 36 del presente Statuto

Art. 9

Consiglio Comunale

- 1) Il Consiglio Comunale rappresentando l'intera comunità determina l'indirizzo amministrativo ed esercita il controllo politico - amministrativo sulla attività degli organi collegiali ed esecutivi.
- 2) Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale che viene disciplinata, conformemente ai principi del presente Statuto, da apposito regolamento da approvarsi a maggioranza asso-

luta dei consiglieri assegnati ricomprendendo nel calcolo il Sindaco.

- 3) Il Consiglio Comunale si riunisce per la prima volta dopo le elezioni su convocazione del Sindaco neo eletto, il quale ne assume la presidenza, la convocazione deve essere disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
- 4) L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge. Il Consiglio esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie azioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti dal presente statuto e dalle norme regolamentari.
- 5) Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico amministrativo dell'organo consiliare.
- 6) Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di garantire imparzialità e corretta gestione amministrativa.
- 7) Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
- 8) Il Consiglio Comunale ispira la sua azione al principio di solidarietà.

Art. 10

Sessioni e convocazione

- 1) L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
- 2) Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione relative al bilancio di previsione, al conto consuntivo,

all'approvazione delle linee programmatiche di mandato.

- 3) Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno tre giorni liberi prima del giorno stabilito. In casi di eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di 24 ore.
- 4) La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri - in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni dalla richiesta e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti purchè di competenza consiliare.
- 5) La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune, la consegna dovrà risultare da dichiarazione del messo comunale.
- 6) L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti, potrà essere effettuata anche 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta, eccezionalmente ed esclusivamente per ragioni di urgenza che non consentano dilazioni di tempo.
- 7) L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio contestualmente alla diramazione delle convocazioni e deve essere adeguatamente pubblicizzato.
- 8) La documentazione inerente alle pratiche iscritte nell'ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali presso gli uffici comunali almeno 48 ore antecedenti la convocazione .
- 9) Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio.
- 10) In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; Il Consiglio e la Giunta tuttavia rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 11

Linee programmatiche di mandato

- 1) Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dal suo insediamento il Sindaco, sentita la Giunta, presenta all'esame del Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
- 2) Con cadenza annuale il Consiglio provvede, anche in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei singoli Assessori. È facoltà del Sindaco, sentita la Giunta, proporre al Consiglio Comunale l'integrazione, l'adeguamento e/o la modifica delle linee programmatiche sulla base di nuove o diverse esigenze o problematiche aventi rilievo locale.

Art. 12

Commissioni

- 1) Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, indagine, inchiesta, di studio: dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni di controllo e di garanzia la presidenza è attribuita ai consiglieri comunali appartenenti ai gruppi di opposizione.
- 2) Il funzionamento, la composizione, i poteri, le attribuzioni, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate nel regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 13

Consiglieri Comunali

- 1) I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono del loro mandato.
- 2) Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.
- 3) Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che nell'elezione a tale carica ha ottenuto il maggior numero di preferenze a parità di voti dal più anziano di età.

4) I consiglieri comunali che non intervengano a cinque sedute consiliari consecutive senza giustificato motivo verranno dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale, previo avviso scritto di avvio di procedimento di decadenza da inviarsi a cura del Sindaco.

5) Il Consigliere avrà 15 giorni di tempo, decorrenti dal ricevimento del precedente avviso, per fornire le proprie giustificazioni. Scaduto il termine il Consiglio esaminerà le giustificazioni ed assumerà la conseguente deliberazione.

Art. 14

Diritti e doveri dei Consiglieri

- 1) Il Consiglio Comunale può, in casi particolari, anche su istanza del Sindaco, attribuire, con atto formale, ad uno o più Consiglieri, indipendentemente dal gruppo di appartenenza, speciali incarichi o indagini su materie particolari, nei limiti e nei modi fissati dal Consiglio Comunale stesso. I Consiglieri incaricati avranno l'obbligo di relazionare al Consiglio nei tempi e nei modi indicati nell'atto di incarico.
- 2) I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione nelle forme previste dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale che disciplina altresì l'esercizio del diritto di iniziativa e di controllo da parte dei consiglieri medesimi. Le interrogazioni, interpellanze e mozioni saranno obbligatoriamente iscritte al primo punto dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale da convocarsi entro trenta giorni dalla data di loro presentazione.
- 3) I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende speciali, istituzioni ed altri enti dipendenti nonché dalle società a capitale misto comunale tutte le notizie e le informazioni necessarie all'espletamento del proprio mandato. Essi hanno diritto di visionare gli atti ed i documenti utilizzati ai fini dell'espletamento dell'attività amministrativa dell'ente, nonché ad ottenerne gratuitamente copia e sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.

I tempi e le procedure di richiesta e rilascio di

documentazione sono disciplinati dal Regolamento sui termini dei procedimenti amministrativi.

- 4) Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio del comune presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.
- 5) I Consiglieri Comunali hanno diritto ad un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli ed alle commissioni consiliari nella misura determinata ai sensi dell'art. 82 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.
- 6) Ai Consiglieri Comunali, per l'esercizio delle proprie funzioni, sarà messo a disposizione un locale completo di attrezzature, gli stessi potranno riferirsi, per l'espletamento delle proprie funzioni, ai singoli Capi Area competenti per materia. L'utilizzo dei locali, delle attrezzature sarà disciplinato nel regolamento per il funzionamento del Consiglio e per i suddetti scopi sarà previsto in bilancio apposito stanziamento

Art. 15

Gruppi consiliari

- 1) I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio, dandone comunicazione al Sindaco ed al Segretario unitamente all'indicazione del Capogruppo.
- 2) Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri che, non appartenenti alla giunta, hanno riportato il maggior numero di preferenze.
- 3) Un gruppo consiliare deve essere composto da almeno due Consiglieri comunali. Nel caso in cui una lista abbia avuto un solo eletto a questi spettano le prerogative e le funzioni proprie di un gruppo consiliare.
- 4) Il regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplinerà le attribuzioni e le modalità di svolgimento della Conferenza dei Capi-gruppo.

Art. 16

Uso del dialetto

- 1) Durante le sedute consiliari, di giunta e di commissione, è consentito l'uso del dialetto miogliese.
- 2) Il componente degli organi collegiali che intenda esprimersi in dialetto dovrà assicurarsi che il dialetto stesso sia compreso da tutti i partecipanti ed in particolare dall'ufficiale verbalizzante. Qualora venga usato il dialetto durante la seduta di Giunta o di Consiglio Comunale il verbale sarà redatto in entrambe le forme.

Art. 17

Sindaco

- 1) Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
- 2) Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai Responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
- 3) Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
- 4) Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, entro quarantacinque giorni dalla sua nomina o entro il termine di decadenza del precedente organo.
- 5) Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale,

nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le Categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i Responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli Uffici Pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

- 6) Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
- 7) Al Sindaco compete la rappresentanza legale e processuale dell'Ente che esercita previa autorizzazione della Giunta Comunale
- 8) Al Sindaco compete una indennità di funzione determinata ai sensi di quanto previsto dall'art. 82 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 18

Attribuzioni di Amministrazione

- 1) Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori, il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge. Egli è altresì l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; in particolare :
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere Accordi di Programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - c) convoca i comizi per i Referendum previsti dall'art. 8 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;
 - d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

- e) nomina e revoca il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;
- f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e sentita la Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la Convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
- g) nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
- h) coordina e riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi commerciali, sulla base di quanto previsto dal precedente art. 15 comma 5.

Art. 19

Attribuzioni di vigilanza

- 1) Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli Uffici e Servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le Aziende Speciali, le Istituzioni e le Società per Azioni, appartenenti all'Ente, tramite i Rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
- 2) Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
- 3) Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, Servizi, Aziende Speciali, Istituzioni e Società partecipate dal Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 20

Attribuzioni di Organizzazione

- 1) Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) gli argomenti all'ordine stabilisce del gior-

no delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
- c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 21

Vice Sindaco

- 1) Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 22

Mozioni di sfiducia

- 1) Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.
- 2) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
- 3) La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 23

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

- 1) Le dimissioni comunque presentate dal Sin-

daco al Consiglio diventano efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

- 2) L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione, eletta dal Consiglio Comunale, e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
- 3) La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i Gruppi Consiliari.
- 4) La Commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relationa al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
- 5) Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 24

Giunta Comunale

- 1) La Giunta è l'organo di impulso e di gestione politico-amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
- 2) La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 25

Composizione

- 1) La Giunta è composta dal Sindaco e da un nu-

mero massimo di 4 Assessori di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.

- 2) Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri, possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, in numero non superiore a 2, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
- 3) Gli assessori esterni non possono essere nominati alla carica di Vice Sindaco.
- 4) Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
- 5) A tutti gli assessori compete una indennità determinata ai sensi di quanto previsto dall'art. 82 del T.U 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 26

Nomina

- 1) Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni ovvero nella prima seduta successiva alla nomina.
- 2) Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.
- 3) Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
- 4) Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 27

Funzionamento della Giunta

- 1) La Giunta è convocata e presieduta dal Sinda-

co, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

- 2) Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla stessa.
- 3) Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti assegnati computando il Sindaco. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 28

Competenze

- 1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o ai Responsabili dei Servizi Comunali.
- 2) La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
- 3) La Giunta, fra l'altro, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone alle commissioni e quindi al Consiglio i Regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal Regolamento di Contabilità ai Responsabili dei Servizi Comunali;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) determina e modifica le tariffe;
 - f) propone i criteri generali per la concessio-

ne di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a Enti e persone;

- g) approva i Regolamenti sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- f) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
- i) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- j) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
- k) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il parere del Direttore Generale;
- l) determina, sentito il Nucleo di Valutazione, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
- m) approva il P.E.G. su proposta del Direttore Generale;
- n) Stabilisce i criteri e gli indirizzi per la gestione degli uffici e dei servizi da parte dei responsabili nominati dal Sindaco;
- o) Autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva le transazioni;
- p) Nomina il nucleo di valutazione.

Art. 29

Deliberazioni degli organi collegiali

- 1) Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte di regola con votazione palese, sono da assumersi a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando con esse venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità sog-

gettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

- 2) L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute è curata dal segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dai regolamenti di funzionamento del Consiglio Comunale e di organizzazione degli uffici e dei servizi.
- 3) Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità, in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente della Giunta o del Consiglio Comunale nominato da chi presiede la seduta, di norma quello più giovane di età.
- 4) I verbali delle sedute sono firmati in originale dal presidente e dal segretario.

TITOLO II

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

UFFICI

Art. 30

Principi strutturali e organizzativi

- 1) L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli Uffici.

Art. 31

Organizzazione degli Uffici e del Personale

- 1) Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale e ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi.
- 2) Gli Uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
- 3) I Servizi e gli Uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

Art. 32

Regolamento degli Uffici e dei Servizi

- 1) Il Comune attraverso il Regolamento di Organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli Uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra Uffici e Servizi e tra questi, il Direttore e gli organi amministrativi.
- 2) I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai Funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
- 3) L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo

criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento eventualmente anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

- 4) Il Comune recepisce e applica gli Accordi Collettivi Nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera Organizzazione Sindacale dei dipendenti stipulando con le Rappresentanze Sindacali gli Accordi Collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 33

Diritti e doveri dei dipendenti

- 1) I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli Accordi Collettivi Nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
- 2) Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi Uffici e Servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, il Responsabile degli Uffici e dei Servizi e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
- 3) Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
- 4) L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto della legge, delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore e dagli Organi Collegiali.

- 5) Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 34

Direttore Generale

- 1) Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione, dopo aver stipulato apposita Convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
- 2) In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei Servizi tra i Comuni interessati.
- 3) Qualora non risulti stipulata la convenzione di cui al comma 1 ed in ogni altro caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

Art. 35

Compiti del Direttore Generale

- 1) Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
- 2) Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di Servizio che allo stesso rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
- 3) La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica ammini-

strativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

- 4) Quando non risulta stipulata la Convenzione per il Servizio di Direzione Generale, le relative funzioni possono essere conferite, con retribuzione aggiuntiva, dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

Art. 36

Funzioni del Direttore Generale

- 1) Il Direttore Generale predispose la proposta di Piano Esecutivo di Gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
- 2) Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) predispose, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
 - b) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli Uffici e del personale a essi preposto;
 - d) promuove per mezzo dell'ufficio personale i procedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il Regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
 - e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie ed i congedi, i permessi dei Responsabili dei Servizi;
 - f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei Responsabili dei Servizi;
 - g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
 - h) riesamina periodicamente, sentiti i Responsabili dei Settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e ne propone l'eventuale modifica;
 - i) promuove i procedimenti e adotta, in via

surrogatoria, gli atti di competenza dei Responsabili dei Servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal Servizio competente;

- j) ha poteri di avocazione, previa diffida, per gli atti di competenza dei responsabili dei servizi da questi non emessi.

Art. 37

Responsabili degli Uffici e dei Servizi

- 1) I Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono nominati dal Sindaco.
- 2) I Responsabili provvedono ad organizzare gli Uffici e i Servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
- 3) Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 38

Funzioni dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi

- 1) I Responsabili dei Servizi e degli Uffici in via generale adottano gli atti istruttori e conclusivi del procedimento amministrativo e le determinazioni ad esso correlate, essi comunque svolgono, nel rispetto delle previsioni dello Statuto, le seguenti funzioni:
 - a) I Responsabili degli Uffici e dei Servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente tutti i contratti in cui l'Ente è parte, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
 - b) Presiedono le Commissioni di gara e di concorso, nonché le Commissioni consultive previste dalla legge eccetto quelle che sono presiedute dal Sindaco in qualità di ufficiale di governo.

- c) Sottoscrivono gli atti costituenti manifestazioni di volontà quali concessioni, autorizzazioni, licenze, permessi o analoghi il cui rilascio presuppone accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale nel rispetto della legge, di regolamenti e degli atti di indirizzo.
- d) Emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- e) Provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni.
- f) Pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione.
- g) Emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie che sono previste nei regolamenti comunali.
- h) Pronunciano le altre ordinanze previste da norme di Legge o di Regolamento a eccezione di quelle di cui agli artt. 50 comma 5 e 54 comma 2 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;
- i) Provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
- j) Forniscono al Direttore nei termini di cui al Regolamento di Contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di Piano Esecutivo di Gestione .
- k) Autorizzano esclusivamente le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco;
- l) Concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
- m) Rispondono, nei confronti del Direttore Generale, del Sindaco e della Giunta, del

mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

- n) Formulano al Direttore Generale e al Sindaco proposte per la redazione del Bilancio, della Relazione Previsionale e Programmatica, del Bilancio Pluriennale, del P.E.G. e per le variazioni degli stessi.
 - o) Curano l'attuazione dei programmi definiti dagli organi politici realizzando gli interventi previsti negli stessi ed a tal fine adottano apposite determinazioni indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun intervento;
 - p) Formulano proposte al Sindaco, agli Assessori ed al Direttore Generale per le modalità di gestione dei rispettivi servizi anche ai fini dell'elaborazione di programmi e direttive.
 - q) Curano l'istruttoria degli atti, la redazione delle proposte di deliberazione, esprimono i pareri relativamente agli atti di loro competenza eccezion fatta per le deliberazioni aventi ad oggetto atti di mero indirizzo.
 - r) Coordinano le attività dei Responsabili di procedimenti da essi individuati secondo le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti in materia di termini e responsabilità di procedimento.
 - s) Autorizzano nell'ambito del diritto di accesso d'informazione e di trasparenza, la visione e l'eventuale rilascio di copia degli atti e dei documenti secondo le disposizioni della normativa in materia e del relativo Regolamento comunale.
- 2) I Responsabili degli Uffici e dei Servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
- 3) Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 39

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

- 1) La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità, ed il Comune non si trovi in stato strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 244 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.
- 2) La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, la titolarità di Uffici e Servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.110 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.
- 3) I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 40

Collaborazioni esterne

- 1) Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
- 2) Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 41

Ufficio di indirizzo e di controllo

- 1) Il Regolamento può prevedere la costituzione

di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 244 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 42

Il Segretario Comunale

- 1) Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.
- 2) Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di Convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario Comunale, purchè questa sia propedeutica alla gestione associata di altri servizi o funzioni con i medesimi comuni ai fini di ottenere sinergie ed economicità di gestione, oltre ad una maggiore efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse.
- 3) Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
- 4) Il Segretario Comunale, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità della azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Art. 43

Funzioni del Segretario Comunale

- 1) Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
- 2) Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pa-

rerì ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

- 3) Egli presiede l'Ufficio Comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei Referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
- 4) Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un Notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento conferitagli dal Sindaco.

Art. 44

Vice Segretario Comunale

- 1) La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario Comunale individuandolo in uno dei Funzionari apicali dell'Ente in possesso di laurea.
- 2) Il Vice Segretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

TITOLO III

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 45

Obiettivi dell'attività amministrativa

- 1) Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
- 2) Gli organi istituzioni del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
- 3) Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazio-

ne previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 46

Servizi pubblici comunali

- 1) Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
- 2) I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 47

Forme di gestione dei servizi pubblici

- 1) Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) In concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) A mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del T.U. 267/2000.
- 2) Il Comune può partecipare a società per azioni, anche senza il vincolo della proprietà pub-

blica maggioritaria per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

- 3) Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
- 4) La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere adeguatamente motivata.
- 5) Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e di servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente

Art. 48

Aziende speciali

- 1) Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
- 2) Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
- 3) I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 49

Struttura delle aziende speciali

- 1) Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
- 2) Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di revisione.
- 3) Il Presidente e gli Amministratori delle azien-

de speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

- 4) Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
- 5) Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
- 6) Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
- 7) Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 50

Istituzioni

- 1) Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
- 2) Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
- 3) Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco, tra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di adeguata competenza tecnica o amministrativa, che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
- 4) Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istitu-

zioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.

- 5) Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
- 6) Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 51

Società per azioni o a responsabilità limitata

- 1) Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
- 2) Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
- 3) L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
- 4) Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
- 5) I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
- 6) Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

- 7) Il Consiglio Comunale, per le società partecipate in forma maggioritaria con capitale comunale, provvede a determinare gli indirizzi sulla attività delle stesse ed a verificarne annualmente l'andamento nonchè a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 52

Convenzioni

- 1) Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici o di pubblico interesse.
- 2) Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 53

Consorzi

- 1) Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
- 2) A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
- 3) La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 5 del presente statuto.
- 4) Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 54

Accordi programma

- 1) Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di

opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, previa deliberazione consigliare di autorizzazione all'avvio del procedimento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

- 2) L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del 18 agosto 2000 n. 267.

- 3) Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 55

Partecipazione popolare

- 1) Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- 2) La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 56

Associazionismo

- 1) Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
- 2) A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovra-comunale.
- 3) Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
- 4) Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
- 5) Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
- 6) Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 57

Diritti delle associazioni

- 1) Ciascuna associazione registrata ha diritto di essere informata in merito a dati di cui sia in possesso l'amministrazione comunale e che siano necessari allo svolgimento dei propri scopi, nonché consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
- 2) Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

Art. 58

Contributi alle associazioni

- 1) Il Comune può erogare alle associazioni, con

esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

- 2) Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
- 3) Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
- 4) Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
- 5) Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 59

Volontariato

- 1) Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
- 2) Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
- 3) Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 60

Petizioni

- 1) Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
- 2) Il Regolamento determina la procedura della petizione, i tempi e le modalità del diritto stesso.
- 3) La petizione è esaminata dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione.
- 4) Se il termine previsto dal comma 3° non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragioni al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto. Il Sindaco è tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno nella prima seduta consiliare.
- 5) La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione e relativa motivazione.

Art. 61

Proposte

- 1) Il 10% dei cittadini residenti aventi diritto al voto, può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
- 2) L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 45 giorni dalla presentazione della proposta.
- 3) Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 62

Referendum

- 1) Un numero di elettori residenti non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
- 2) Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) Statuto comunale;
 - b) Regolamento del Consiglio Comunale;
 - c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
- 3) Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
- 4) Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
- 5) Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 15. giorni dalla proclamazione dei risultati e successivamente provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa. Entro 30 giorni dalla avvenuta presa d'atto.
- 6) Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
- 7) Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei consiglieri comunali assegnati, computando nel calcolo il Sindaco.
- 8) Nel caso in cui la proposta, sottoposta a refe-

rendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 63

Accesso agli atti

- 1) Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, secondo le modalità definite dal regolamento di accesso.
- 2) Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicitamente legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
- 3) La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
- 4) In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge o di regolamento che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
- 5) Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 64

Diritto di informazione

- 1) Tutti gli atti dell'Amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
- 2) La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'albo Pretorio e, su indicazione del Sindaco, in appositi spazi a ciò destinati.
- 3) L'affissione viene curata dal messo che ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
- 4) Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

Art. 65

Istanze

- 1) Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
- 2) La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 66

Nomina

- 1) Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri Comunali assegnati, salvo che non si scelga di convenzionarsi con la Regione con altri Comuni o con la Provincia di Savona, che ne siano già dotati.
- 2) Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispose apposito elenco previo controllo dei requisiti.
- 3) La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
- 4) Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
- 5) Non può essere nominato Difensore Civico:
 - a) Chi su trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) I parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo.

lo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

- c) dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- d) Chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione comunale;
- e) Chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario comunale.

Art. 67

Decadenza

- 1) Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione comunale.
- 2) La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
- 3) Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
- 4) In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.

Art. 68

Funzioni

- 1) Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
- 2) Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa pro-

pria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o i regolamenti.

- 3) Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
- 4) Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
- 5) Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
- 6) Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 127 comma 1 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 nei modi di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Art. 69

Facoltà e prerogative

- 1) L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'Amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
- 2) Il Difensore Civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'Amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi. Egli inoltre può convocare il Responsabile del Servizio interessato e richiederli documenti, notizie, o chiarimenti.
- 3) Il Difensore Civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
- 4) Il Difensore Civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

Art. 70

Relazione annuale

- 1) Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
- 2) Il Difensore Civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
- 3) La relazione deve essere affissa all'Albo Pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri Comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio Comunale.

Art. 71

Indennità di funzione

- 1) Al Difensore Civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo, commisurato a quello di funzione del Sindaco, è determinato annualmente dal Consiglio Comunale.

CAPO V

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 72

Diritto di intervento nei procedimenti

- 1) Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
- 2) L'Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate

Art. 73

Procedimenti ad istanza di parte

- 1) Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il

soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

- 2) Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
- 3) Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento.
- 4) Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
- 5) Tali soggetti possono inviare all'Amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 74

Procedimenti a impulso di ufficio

- 1) Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
- 2) I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
- 3) Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 62 dello Statuto.

Art. 75

Determinazione del contenuto dell'atto

- 1) Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.
- 2) In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'Amministrazione.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 76

Ordinamento

- 1) L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
- 2) Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
- 3) Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel capo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 77

Attività finanziaria del Comune

- 1) Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e partecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata, stabilita per legge o regolamento.
- 2) I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici

ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

- 3) Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
- 4) Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della
- 5) popolazione e conformandosi ai principi ed agli istituti contenuti nello Statuto del contribuente di cui alla legge n. 212/2000.

Art. 78

Amministrazione dei beni comunali

- 1) Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario e al Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
- 2) I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

Art. 79

Bilancio comunale

- 1) L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
- 2) La gestione finanziaria del Comune di svolge in base al Bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi

dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

- 3) Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
- 4) Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 80

Rendiconto di gestione

- 1) I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
- 2) Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- 3) La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore del Conto.

Art. 81

Attività contrattuale

- 1) Il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.
- 2) La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.
- 3) La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 82

Revisore dei Conti

- 1) Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei Conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
- 2) Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
- 3) Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del Bilancio.
- 4) Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 5) Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
- 6) Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
- 7) Al Revisore dei Conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione.

Art. 83

Tesoreria

- 1) Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
 - a) La riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) Il pagamento delle spese ordinate median-

te mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

- c) Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
- 2) I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 84

Controllo economico della gestione

- 1) Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità vengono definite le linee guida dell'attività di controllo interno di gestione.
- 2) Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
- 3) Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
- 4) Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.

Art. 85

Nucleo di valutazione

Con apposito regolamento viene disciplinata la composizione e l'attività del nucleo di valutazione il quale svolge la sua attività nell'ambito delle seguenti funzioni.

- 1) Assistenza tecnica e gestionale alle attività di predisposizione delle direttive e degli obiettivi programmatici da attribuirsi ai responsabili dei servizi.
- 2) Predisposizione di pareri di verificabilità in ordine ai programmi di lavoro e delle attività dei responsabili dei servizi al fine di individuare gli indicatori per la valutazione del risultato delle prestazioni al fine di individuare gli indicatori per la valutazione del risultato delle prestazioni e consentirne la traduzione in coefficienti numerici. Nell'ambito di questa funzione il nucleo di valutazione fissa i parametri per l'erogazione delle retribuzioni di risultato.
- 3) Valutazione tecnica in ordine ai risultati della attività svolta dalle strutture operative, ai risultati delle prestazioni dei servizi ed alle cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati e degli obiettivi programmati.

Art. 86

Controllo strategico

In esecuzione di quanto previsto dal D.L. n. 286 del 30 giugno 1999 il Consiglio Comunale svolge nell'ambito delle operazioni previste all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 anche la valutazione di adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 87

Delega di funzioni alla Comunità Montana

- 1) Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni del Comune.
- 2) Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 88

Regolamenti Comunali

- 1) Nel rispetto della legge e del presente statuto, il Comune emana regolamenti nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre materie di competenza Comunale.
- 2) I regolamenti comunali sono soggetti alle seguenti limitazioni:
 - a) contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi e regolamenti statali e regionali e con il presente statuto; non possono
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) devono avere carattere di generalità
 - d) non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di previsione espressa di legge o di deroga espressa dal Consiglio Comunale, motivata da esigenze di pubblico interesse.

Art. 89

Procedura per la formazione e approvazione dei regolamenti Comunali

- 1) L'iniziativa per la formazione e l'adozione di nuovi regolamenti comunali o per la modifica e integrazione di quelli vigenti spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale ed ai cittadini con le modalità previste dal presente statuto.

- 2) I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, salvo i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge.
- 3) I regolamenti comunali sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, quale allegato della delibera di approvazione.
- 4) I regolamenti comunali entrano in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la delibera di approvazione.

Art. 90

Modalità per la revisione dello statuto

- 1) Le deliberazioni di revisione o di integrazione dello statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 267 in data 18/08/2000
- 2) La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è proponibile se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto.

Art. 91

Entrata in vigore

- 1) Il presente statuto entra in vigore dopo aver espletato le procedure di cui all'art. 6 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.
- 2) All'entrata in vigore del presente Statuto il precedente Statuto e le eventuali delibere di sua modifica, integrazione o revisione sono da intendersi implicitamente abrogate.